





Distretto scolastico n°27 Istituto Comprensivo " Matteotti-Cirillo"

Via Baracca,23 –80028 Grumo Nevano (NA)

Tel. 081-8333911: Fax 081 5057569 C.F 80060340637.Cod. Mecc:NAIC897007 Email:naic897007@istruzione.it sito web: www.matteotti-cirillo.edu.it NAIC897007@pec.istruzione.it





Circ. 257

I.C. "MATTEOTTI - CIRILLO" GRUMO NEVANO (NA)

Prot. 0001085 del 06/02/2022 VII (Uscita) Al personale docente
Alle famiglie

OGGETTO: Nuove disposizioni sanitarie e di didattica in presenza in caso di accertata positività al Covid19 di uno o più studenti della classe

Il Dirigente scolastico

Visto il D.L. 220205 del 04/02/2022 recante nuove "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo".

Vista la C.M. n. 9498 del 04/02/2022

Accertato che presso la sede di via Baracca Sc. PRIMARIA classe 3^B-1^C e 1^B Sc. Secondaria primo grado presso la sede di via Meucci si è verificato uncaso di positività di un alunno e, pertanto, secondo normativa vigente :

COMUNICA

le nuove disposizioni contenute nel decreto in oggetto e le relative procedure organizzative.

1. SCUOLA DELL'INFANZIA

A. fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivoal COVID-19.

- B. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alladata dell'ultimo contatto.
- C. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;
- D. con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe,si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni;

2. SCUOLA PRIMARIA

- A. Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
- B. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alladata dell'ultimo contatto.
- C. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
- D. Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:
- · per coloro che diano dimostrazione di
 - a. avere concluso il ciclo vaccinale primario o
 - b. di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completatoil ciclo vaccinale primario,
 - c. oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista,

l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

 Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione:

l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro cheesercitano la responsabilità genitoriale.

 Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;

3. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

1. con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe:

l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivoal COVID-19;

2. con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe :

A) Per gli studenti che diano dimostrazione:

- di aver ricevuto la dose booster, oppure
- di aver completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario

Attività didattica in presenza con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

B) Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.La riammissione in classe è subordinata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 effettuato anche in centri privati a ciò abilitati e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Ai fini della definizione dell'accertamento del numero casi in ciascuna classe, si precisa che si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 2 della presente circolare, se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Coloro che non sono in regola con i requisiti normativi non saranno ammessi a scuola in presenza

Inoltre,

DISPONE

1. La verifica dei requisiti idonei alla didattica in presenza attraverso presentazione ai docenti della prima ora di documentazione cartacea, nelle more dell'adeguamento della piattaforma all'allineamento della validità dei green pass alle disposizioni su indicate.

La documentazione attestante le condizioni per effettuare la didattica in presenza andrà presentata al docente della prima ora, che accoglierà le classi nell'androne della scuola e potrà far entrare esclusivamente gli alunni in possesso della documentazione attestante i requisiti su indicati.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.⁵⁵² Giuseppina **NUGNES**

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)